

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAJETTA, NAPOLITANO, GABBUGGIANI, RUBBI,
BARBERA, CRIPPA, MARRI**

Presentata il 23 luglio 1987

Riforma del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, sia nella relazione che nell'articolato, la proposta di legge n. 3347 presentata il 12 dicembre 1985 dal gruppo comunista, il cui esame è stato impedito dalla interruzione della IX legislatura.

L'esigenza di una riforma organica dell'Amministrazione degli affari esteri apparve a molti già all'indomani dell'approvazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 5 gennaio 1967, n. 200, che razionalizzavano, con accentuato spirito corporativo e senza introdurre innovazioni di rilievo, una materia fino allora regolata da un coacervo di disposizioni stratificatesi nel tempo.

Con il progressivo aumento, anche ai fini della politica interna, dell'importanza

della politica estera dell'Italia — in un quadro profondamente modificato delle relazioni internazionali — quella esigenza si è venuta accentuando ed espandendo negli anni successivi fino a diventare convinzione comune di tutte le forze politiche e sindacali, nonché degli utenti dei servizi erogati dal Ministero degli affari esteri: in primo luogo imprenditori, lavoratori italiani all'estero, operatori culturali e della cooperazione allo sviluppo.

Da tale sentita esigenza, nel quadro più generale di una sempre più indispensabile e urgente riforma dello Stato e della pubblica amministrazione, nasce la presente proposta di legge di iniziativa parlamentare che il PCI ha ritenuto di dover presentare sia per riaffermare il suo massimo interesse per un settore che

è parte importante nella gestione della cosa pubblica, sia per colmare il vuoto di iniziativa del Governo sulla materia — a più riprese sollecitata dal Parlamento — e stimolarne l'azione.

Con esso intendiamo dare un serio contributo al superamento, in materia non contingente, della sempre maggiore contraddizione tra le crescenti esigenze di intervento del nostro Paese nella politica internazionale — specialmente sui maggiori punti di crisi della pace e della cooperazione — e la grave inadeguatezza delle strutture, dei mezzi finanziari, del personale, della strumentazione del Ministero degli affari esteri, cui compete la concreta attuazione della politica estera italiana, in presenza di una continua espansione della domanda di servizi che proviene dal settore delle relazioni internazionali.

Intendiamo quindi colmare il distacco tra l'evoluzione che hanno subito le relazioni internazionali, la loro natura, la qualità e la quantità che richiedono sempre più specifiche conoscenze in campo politico, economico, culturale e sociale e i limiti della nostra presenza non soltanto politica ma anche tecnica ed istituzionale.

L'intensificarsi dei rapporti internazionali, attraverso lo sviluppo di contatti molteplici, anche di carattere tecnico, ha infatti introdotto un rivoluzionamento nella gestione delle relazioni internazionali, così che non è fuori luogo dire che ad un sistema monocentrico, basato sul ruolo quasi esclusivo del Ministero degli affari esteri fin dall'immediato dopoguerra, si è via via andato sostituendo, in questi ultimi decenni, un sistema policentrico che configura una gestione fin troppo decentrata dei rapporti con l'estero, con una frammentazione di competenze esercitate da un imprecisato numero di organismi, pubblici ma anche privati, di fatto operanti nel settore.

La tendenza alla costituzione, praticamente in ogni Ministero, di uffici per le relazioni internazionali corrisponde ad una esigenza difficilmente reversibile di decentramento delle relazioni esterne del Paese.

Ma qual è, oggi, rispetto a questo sistema policentrico, la posizione del Ministero degli affari esteri?

Responsabile dell'attuazione delle linee di politica estera fissate dal Parlamento e dal Governo, istituzionalmente incaricato della funzione politico-diplomatica nelle sue fasi di analisi, di iniziativa, di controllo, il Ministero degli affari esteri — nell'ambito di questo sistema a più voci — deve rappresentare, ma attualmente non lo fa con adeguati strumenti e sufficiente incisività, il necessario momento coordinante, capace di vegliare sulla coerenza dei comportamenti esterni dello Stato e di promuovere l'attuazione della politica estera.

Va a tal fine riconfermata e resa operante una funzione centrale, dinamica e coordinatrice del Ministero degli affari esteri. Questa centralità si configura come una esigenza primaria, fondamentale per un'adeguata presenza italiana sulla scena delle relazioni internazionali, corrispondente alla domanda esterna ed alla spinta interna.

In tale ottica, indichiamo quali principali principi ispiratori della presente proposta di legge i seguenti:

operare una riforma organica dell'Amministrazione degli affari esteri con un contenuto realmente riformatore tradotto in una unica legge-quadro che si ispiri ai più generali criteri di riforma dello Stato, introducendone anche alcuni elementi, e sia non solo idonea ad adeguare gli strumenti operativi del Ministero degli affari esteri alle esigenze derivanti dall'attuale realtà nazionale ed internazionale, ma sia anche sufficientemente elastica da prefigurarne e assecondarne i prevedibili sviluppi nel medio periodo;

ristabilire normativamente — e porre le premesse operative per la sua attuazione pratica — la centralità del Ministero degli affari esteri nella elaborazione tecnica, nel coordinamento funzionale e nella gestione della politica estera dell'Italia;

delegificare la maggior parte delle disposizioni oggetto della vigente legislazione speciale, sulla base dei più moderni orientamenti dottrinali in materia di organizzazione dello Stato, largamente recepiti dal Parlamento, e nel rispetto della contrattazione con i sindacati per le materie previste dalla legge.

Sulla base di tale premesse sono stati stabiliti nella presente proposta di legge le funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri (articolo 1) e la sua composizione (articolo 2).

È proprio l'articolo 2 che ristabilisce una effettiva centralità del Ministero degli affari esteri nel campo della attuazione della politica estera, dandogli i necessari strumenti di coordinamento e di armonizzazione delle strutture pubbliche italiane che operano nel settore e, ancor prima, di intervento diretto nel processo decisionale di quelle strutture per le materie attinenti alla politica estera.

Le funzioni di programmazione, di coordinamento e di attuazione degli interventi di politica estera, attribuite al Ministero degli affari esteri dall'articolo 1 hanno la possibilità di esplicarsi grazie alla creazione di un Comitato interministeriale per la politica estera (articolo 6) a livello di alta burocrazia e presieduto dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, cui fanno da corollario gli strumenti previsti segnatamente dagli articoli 26 e 38 oltre che dal citato articolo 2.

Tra gli strumenti di coordinamento che la presente proposta di legge mette a disposizione del Ministero degli affari esteri, è di particolare rilevanza e novità quello previsto dall'articolo 6, il Comitato interministeriale per la politica estera, che consentirà di superare l'attuale assenza di coordinamento degli interventi nel settore da parte delle diverse amministrazioni, con le conseguenze negative sugli interessi concreti e sull'immagine dell'Italia all'estero.

Perché le funzioni assegnategli siano concretamente esplicabili da parte del Ministero degli affari esteri è però neces-

sario assicurare prioritariamente sul piano politico l'esercizio di quei compiti di programmazione, di aggiornamento e di coordinamento della politica estera italiana che sono obblighi costituzionali spesso disattesi dal Governo.

Appare perciò importante la creazione a tal fine di un unico Comitato di ministri per la politica estera (articolo 5) sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'attribuzione non formale al Presidente del Consiglio dei ministri della presidenza del Comitato di cui all'articolo 5 vuole essere un esplicito richiamo ai suoi obblighi costituzionali, troppo sovente ignorati, di responsabilità primaria nel campo della conduzione della politica estera italiana — pur nel rispetto della collegialità governativa — che non può, come per il passato, essere delegata al Ministro per gli affari esteri, per quanto autorevole egli possa essere sul piano personale.

Con lo stesso articolo vengono inoltre introdotti concetti ovvii ma finora ignorati nella prassi politica italiana, quali quelli della programmazione, dell'aggiornamento e del coordinamento degli interventi del Governo nel settore della politica estera. È appena da rilevare che, per la politica estera così come per la politica economica, la programmazione degli interventi è indispensabile ai fini dell'ottenimento degli obiettivi prefissati, trattandosi in entrambi i casi di settori a risultati differiti, dove cioè il conseguimento degli obiettivi non può che essere frutto di azioni successive, articolate e coordinate da promuovere con costanza e con ragionata finalizzazione.

Viene affrontato esplicitamente anche l'annoso problema dei rapporti tra il Ministero degli affari esteri e Ministero per il commercio con l'estero, prevedendo la soppressione a termine di quest'ultimo Dicastero e distribuendone le attuali funzioni, con un criterio di competenza, tra Ministeri diversi. Ciò consentirà di superare le duplicazioni di compiti e i connessi paralizzanti conflitti di competenza in una logica di semplificazione della

struttura centrale dell'Amministrazione dello Stato su cui da tempo converge una larga maggioranza del Parlamento.

Questa impegnativa proposta (articolo 2), che in buona misura supera il tema specifico della riforma del Ministero degli affari esteri e anticipa linee di riforma dello Stato, è stata adottata nell'intento — oltre che di razionalizzare la materia — di rendere più incisivi e produttivi gli strumenti di intervento dell'Italia nel settore del commercio con l'estero.

Mentre infatti la trattazione delle questioni attinenti agli accordi commerciali vengono logicamente trasferite al Ministero degli affari esteri, rafforzandone anche in questo campo il ruolo di coordinamento, le materie concernenti lo sviluppo degli scambi e quelle relative alle importazioni e alle esportazioni vengono affidate al Ministero dell'industria e commercio. Si vuole in tal modo stabilire un rapporto organico e diretto tra i settori produttivi italiani e la loro proiezione all'estero, da cui dovrebbe derivare una migliore promozione delle iniziative commerciali col fine di allentare il pesante vincolo estero sullo sviluppo della economia italiana.

L'espletamento effettivo ed efficace delle funzioni di coordinamento attribuite al Ministero degli affari esteri presuppone ovviamente una sua efficiente organizzazione interna, oggi carente sotto molti aspetti, oltre che per le deficienze operative tipiche della pubblica amministrazione italiana, anche per una antiquata e non funzionale distribuzione delle competenze, basate su direzioni generali per materia che non consentono di avere una visione complessiva dei problemi e delle situazioni, né quindi di impostare azioni o interventi organici ed efficaci.

Da ciò nasce la proposta di riorganizzazione su base geopolitica dell'articolazione del Ministero incrociata, grazie al sistema « a matrice », con un coordinamento orizzontale per tematiche omogenee (articolo 3).

La validità di tale proposta consiste essenzialmente nel consentire agli operatori del Ministero degli affari esteri, già

a livello di ufficio — e quindi di area geopolitica — una visione complessiva del singolo Paese straniero nei suoi diversi aspetti (politico, economico, sociale, culturale, ecc.) nonché degli interventi già in atto da parte dell'Italia come premessa indispensabile nei differenti settori, anche relativamente a ciò che l'Italia fa negli altri Stati dell'area geopolitica considerata.

L'introduzione del criterio di ripartizione delle competenze interne del Ministero degli affari esteri per aree geografiche — già in vigore in altri Paesi europei — costituisce l'asse portante della riforma preconizzata dalla presente proposta di legge.

Si tratta in effetti di un cambiamento dell'assetto del Ministero che comporta anche una modifica profonda, ma non meno necessaria, della organizzazione del lavoro. Per questo è previsto (articolo 49) un anno di tempo per la sua attuazione, che potrà essere facilitata anche dall'applicazione, già in corso, al Ministero degli affari esteri dei moderni processi informatici.

È possibile che su tale punto si incontreranno le maggiori resistenze all'interno della amministrazione.

Siamo convinti, e lo sosterremo con la massima decisione, che tali resistenze vadano piegate in omaggio all'esistenza prioritaria di una maggiore funzionalità del Ministero, possibile solo con il superamento della attuale settorializzazione degli interventi che non è giustificabile rispetto alla riconosciuta globalità delle odierne relazioni internazionali.

Quanto alla possibile obiezione che con la ripartizione per aree geografiche verrebbe eccessivamente accentuato il lato politico delle relazioni con i vari Paesi rispetto a quelli economico, culturale, di cooperazione, emigratorio, c'è da dire intanto che è vero esattamente il contrario — dato che quella temuta è proprio la situazione che si verifica con il sistema vigente — e poi che nel mondo moderno ognuno dei settori citati ha una valenza politica non inferiore a quella della « politica pura » e che tutti insieme

concorrono a determinare le relazioni tra gli Stati.

Neppure è fondato il timore che la suddivisione per aree geografiche indebolirebbe il potere di coordinamento del Ministero degli affari esteri rispetto alle altre amministrazioni — peraltro oggi assai coerente — in quanto tale potere — che riconosciamo invece come un compito fondamentale — viene molto rafforzato sia dalla nuova organizzazione della segreteria generale (articolo 10) che avrebbe come compito aggiuntivo quello di curare, appunto ai fini di politica interna, il coordinamento per materia dell'attività del Ministero; sia dal citato Comitato interministeriale per la politica estera (articolo 6) nel quale la figura del segretario generale del Ministero degli affari esteri ha un carattere di preminenza rispetto a quelle dei direttori generali degli altri Dicasteri.

L'applicazione del sistema « a matrice » consente d'altra parte di prevedere strutture di coordinamento orizzontale assai agili per i settori di attività del Ministero degli affari esteri con caratteristiche spiccatamente operative e di programmazione (dipartimenti) con autonomia di bilancio e controllo di gestione interna.

La semplificazione delle procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 11 per i dipartimenti — oltre che a corrispondere ad una più generale esigenza di riforma della contabilità dello Stato — si giustifica da un lato con l'esigenza di garantire una più accentuata operatività delle strutture del Ministero e dell'altro con la considerazione che l'attività di quella amministrazione è proiettata verso l'estero e necessita quindi di tempi più rapidi — e di procedure più snelle — per il suo efficace dispiegarsi.

È noto, infatti, perché da tempo è diffusamente lamentato dagli utenti dei servizi erogati all'estero dal Ministero, nei primi mesi di ogni anno, e a volte fin oltre la metà dell'esercizio finanziario, l'attività delle ambasciate e dei consolati si blocca o quanto meno rallenta per il mancato arrivo dei fondi necessari per la promozione commerciale, per l'assistenza

ai lavoratori emigrati, per la cooperazione culturale, costringendo a volte quegli uffici a fare addirittura ricorso a prestiti bancari per poter sopperire ai ritardi dei finanziamenti.

Vale la pena di sottolineare come la previsione — dal PCI giudicata indispensabile per motivi funzionali — di un inserimento nell'Amministrazione degli affari esteri del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo — unito al riassorbimento ovvio, alla scadenza della legge 8 marzo 1985, n. 73, del Servizio speciale per gli interventi straordinari nei Paesi in via di sviluppo — orienta la revisione della normativa fissata con la legge n. 38 del 1979.

Nel quadro strutturale sopra delineato, una posizione di preminenza all'interno della burocrazia ministeriale viene riconosciuta alla figura del segretario generale (articolo 10) che diventa il garante presso il ministro del corretto ed efficace funzionamento delle articolazioni operative del Ministero e del coordinamento delle funzioni politiche da quelle burocratiche — il coordinamento delle strutture verticali (direzioni generali geopolitiche) viene affidato ad un rapporto diretto tra il Ministro (e i sottosegretari di Stato) e i capi delle stesse. Appare evidente che ciò faciliterà e renderà più immediati i compiti di indirizzo e di coordinamento politico dell'attività ministeriale da parte della dirigenza politica preposta a quel Dicastero, nel contempo scongiurando il rischio di conflitti di competenza paralizzanti tra potere politico e alta burocrazia, già verificatisi nel passato.

L'esigenza di un costante rapporto dialettico con gli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione degli affari esteri viene assicurata con la creazione di Comitati consultivi di dipartimento (articolo 8) che, in riunione plenaria, rappresentano anche un organismo consultivo a carattere generale altamente rappresentativo e qualificato.

La struttura ministeriale è completata da un rafforzamento delle competenze del Consiglio di amministrazione (articolo 7) e dalla previsione di numerosi servizi ne-

cessari al funzionamento dell'Amministrazione, alcuni dei quali di nuova istituzione (articolo 3). Tra di essi, particolare rilevanza assumono il Servizio ricerca, programmazione e valutazione (articolo 19) che rappresenta un indispensabile strumento di analisi e di proposte tecniche, oggi parcellizzate e carenti, e il Servizio di formazione diplomatico-consolare (articolo 19) cui è affidato il delicato compito di provvedere alla formazione, al perfezionamento, all'aggiornamento e alla riqualificazione di tutto il personale in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri, colmando vuoti e lacune lamentati dagli utenti dei servizi erogati e di cui soffre lo stesso personale del Ministero.

Proprio il fatto che il personale del Ministero degli affari esteri ha il delicato compito, ai diversi livelli, di rappresentare l'Italia all'estero impone di prevedere per esso particolari strumenti di selezione, di formazione, di specializzazione e di aggiornamento.

Ciò non è stato ad oggi se non, e limitatamente, per la carriera diplomatica, con conseguenze per la funzionalità del Ministero e soprattutto delle ambasciate e dei consolati, testimoniate in modo spesso assai critico dai lavoratori emigrati, dagli imprenditori, dagli operatori culturali e della cooperazione allo sviluppo.

La trasformazione dell'esistente istituto diplomatico — che si occupa quasi esclusivamente della carriera diplomatica — in una struttura più solida e articolata quale il Servizio di formazione diplomatico-consolare è perciò indispensabile per garantire a tutto il personale che opera negli uffici del Ministero e in quelli all'estero la formazione necessaria a svolgere nel migliore dei modi le sue funzioni.

Ciò appare tanto più necessario se si considera che più della metà del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, attualmente nei ruoli, non è stato assunto con un pubblico concorso e spesso non possiede neppure il titolo di studio richiesto per la qualifica che riveste.

Non meno importante è la previsione di un organismo, il centro elaborazione dati (articolo 20), in grado di assicurare il funzionamento di una banca-dati in materia di politica estera e una razionale e diffusa applicazione al Ministero delle più moderne tecnologie, anche ai fini di una migliore organizzazione del lavoro.

La necessità che un Paese come l'Italia, per il suo ruolo sulla scena internazionale, disponga di una aggiornata banca di dati politici, economici, finanziari, commerciali, scientifici, di cooperazione allo sviluppo, emigratori, sociali e culturali in materia di politica estera non ha bisogno di diffusa illustrazione per chi una simile carenza avverte nel suo lavoro quotidiano, dentro e fuori il Parlamento.

La nostra convinzione profonda che il Parlamento debba svolgere con maggior assiduità e impegno le sue funzioni di indirizzo e di controllo in materia di politica estera e debba innanzitutto ricevere dall'Esecutivo più ampie, dettagliate e tempestive informazioni e documentazioni, ci ha indotto a prevedere che di alcuni servizi del centro elaborazioni dati e del Servizio ricerca, programmazione e valutazione — in particolare della banca-dati — possano beneficiare la Camera e il Senato, oltre che la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, le regioni (articolo 19).

Le innovazioni introdotte nella composizione e nel funzionamento dell'ispettorato generale (articolo 18) tendono infine a superare l'assurda coincidenza del controllore con il controllato e ad assicurare in modo più obiettivo e razionale la correttezza della gestione interna, superando in misura che si auspica definitiva quel problema comune a tutta la pubblica amministrazione italiana e non estraneo neppure al Ministero degli affari esteri sinteticamente definito « questione morale ».

Per tutto quanto non necessariamente prevedibile in legge in materia strutturale e organizzativa, provvede con la oppor-

tuna elasticità l'articolo 23 che attribuisce al Ministro per gli affari esteri la capacità giuridica di adottare provvedimenti di adeguamento della organizzazione del Ministero al mutare delle esigenze connesse con l'evoluzione del quadro interno e internazionale.

Una parte rilevante della presente proposta di legge è dedicata alla carriera diplomatico-consolare, la cui specialità è stata riconfermata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Esiste un generale consenso nel constatare la crisi che negli ultimi lustri ha investito la carriera diplomatico-consolare, attribuibile allo scadimento obiettivo delle sue funzioni tradizionali; alla mancata individuazione di un suo nuovo ruolo conforme alle mutate esigenze della politica internazionale e degli utenti dei servizi erogati dal Ministero degli affari esteri; alla conseguente non adeguata qualificazione e specializzazione professionale; alla indeterminatezza del suo *status* giuridico; alla non corrispondenza tra i disagi connessi alla funzione diplomatica e gli incentivi economici; al peso purtroppo non irrilevante di aspetti clientelari nelle promozioni e negli incarichi all'estero.

A questi problemi — peraltro in gran parte comuni anche al restante personale dell'Amministrazione degli affari esteri — la presente proposta di legge dà una soluzione articolata, volta al pieno recupero operativo di tutte le potenziali energie.

Di particolare rilievo sono: il riconoscimento di specifiche attribuzioni dirigenziali; l'accorpamento dei due gradi di ministro plenipotenziario e dei due di consigliere; l'obbligo di una specializzazione per materia o per area geografica; la razionalizzazione delle modalità di accesso; l'applicazione del concetto di formazione permanente; i criteri più obiettivi e trasparenti di selezione per la progressione in carriera.

L'esistenza in Italia, come in molti Paesi, di una carriera diplomatico-consolare non può tuttavia rappresentare un disconoscimento di una « funzione » diplomatica non legata a itinerari nella

pubblica amministrazione; sancita nel diritto internazionale dalle due Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.

Ciò impedisce che i funzionari della carriera diplomatico-consolare possano essere considerati gli unici depositari della « funzione diplomatica », la cui attribuzione è un atto eminentemente politico che può estendersi anche al di là delle nomina dei capi missione e degli alti gradi della burocrazia del Ministero degli affari esteri.

Per questo motivo e in omaggio ad una visione aperta, non corporativa, dell'Amministrazione degli affari esteri — funzionale anche all'espletamento degli importanti compiti di coordinamento ad essa attribuiti — la presente proposta di legge prevede da un lato una maggiore evidenziazione della natura politica delle nomine dei vertici burocratici del Ministero e dei capi missione (articoli 21 e 32) e dall'altro la possibilità di integrare il personale appartenente ai ruoli di quella amministrazione, negli uffici ministeriali e in quelli all'estero, con personale specializzato proveniente dalla pubblica amministrazione — grazie anche alla mobilità orizzontale introdotta dalla legge n. 312 del 1980 — dal settore privato (articoli 21 e 46).

La presente proposta di legge, contenuta in 50 articoli, contiene altre poche norme indispensabili alla organizzazione del Ministero. Per il resto, come esposto all'inizio, si ritiene indispensabile procedere ad un vasto processo di delegificazione in due direzioni.

Si affida anzitutto al regolamento interno o alla decretazione ministeriale la definizione degli aspetti organizzativi minori e in particolare di tutte le disposizioni che attengono al trattamento del personale non oggetto di contrattazione con il sindacato.

A tale riguardo l'articolo 49 conferisce al Ministro degli affari esteri le deleghe necessarie. Tra di esse vi sono quelle per la nuova organizzazione e per la revisione delle dotazioni organiche degli uffici all'estero. Ciò consentirà periodicamente — e in tal senso formuliamo la più viva

raccomandazione — sia di riorganizzare su una base più moderna e più oggettiva la dislocazione del personale e il lavoro interno delle ambasciate e dei consolati al fine di migliorarne la qualità del lavoro e dei servizi resi agli utenti, sia — grazie anche al disposto dell'articolo 23 — di rivedere la stessa articolazione delle ambasciate e dei consolati in relazione alle mutate esigenze della presenza italiana in ogni Paese.

È infatti evidente che il modificarsi incessante delle relazioni internazionali impone non soltanto una periodica riconsiderazione e riclassificazione degli uffici all'estero ma esige anche l'apertura — e all'occorrenza la chiusura — di alcune sedi diplomatiche e consolari.

Valga per tutti l'esempio quanto mai controproducente dell'esistenza di due sole ambasciate italiane — con deboli strutture — per tutti e otto i Paesi dell'area del Sahel dove pure si concentrano gran parte degli sforzi finanziari ed umani della cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mentre in alcune capitali dell'Europa occidentale si mantengono in piedi ambasciate pletoriche quando numerose loro competenze sono passate alla rappresentanza italiana presso la Comunità europea.

Così come è da considerarsi una grave lacuna la carenza di consolati con spiccate caratteristiche commerciali in città straniere di importanza primaria nel commercio mondiale, al fine soprattutto di accrescere le opportunità per gli operatori economici italiani e promuovere in tal modo l'espansione della penetrazione commerciale italiana.

Si propone, poi, di dare piena attuazione alla contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali per tutte le materie previste dalla legge.

In questo secondo campo rientra la importante materia attinente alla sistemazione del personale del Ministero degli affari esteri delle leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93 — su cui non è pensabile né giustificabile possano esserci dubbi, per la valenza strategica e largamente innovatrice delle stesse —

comporta innanzitutto la sollecita individuazione per il Ministero degli affari esteri dei profili professionali idonei tra quelli convertiti in legge con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

L'enorme ritardo nella definizione dei profili professionali previsti dalla legge n. 312 del 1980 — imputabile all'inerzia governativa e alle resistenze corporative delle singole amministrazioni e dell'alta burocrazia in special modo — ha causato un particolare disagio per il personale del Ministero degli affari esteri, che a causa della soggezione alla legislazione speciale, ha visto bloccate le possibilità di progressione professionale con ripercussioni pesantemente negative sul trattamento economico, specie all'estero.

Questa situazione va superata immediatamente con l'inserimento — oggi possibile — del personale di quel Ministero nei profili e nelle qualifiche professionali per essi previste dalla legge, eliminando ostilità e ritardi di natura burocratica e corporativa.

Nel contempo dovrà trovare piena attuazione anche il resto delle disposizioni contenute nelle leggi n. 312 del 1980 e n. 93 del 1983, con particolare urgenza per quelle attinenti alla organizzazione del lavoro e degli uffici, al Ministero e all'estero.

Nel rispetto delle competenze e del ruolo della carriera diplomatico-consolare, ciò dovrà consentire al personale del Ministero degli affari esteri di veder riconosciute e valorizzate le proprie caratteristiche professionali e la possibilità di avanzamento nei profili e di accesso alla dirigenza senza le costrizioni dell'attuale legislazione speciale che questa proposta di legge intende superare definitivamente.

Anche per l'aggiornamento delle dotazioni organiche, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi n. 312 del 1980 e n. 93 del 1983, occorrerà tener conto delle accresciute esigenze quantitative, oltreché qualitative, derivanti dai maggiori compiti del Ministero e dalle modifiche introdotte nella sua struttura, a Roma e nelle sedi all'estero, dal processo

di riforma dell'amministrazione. Ciò anche in rapporto con l'abolizione e l'assorbimento nei ruoli del contrattismo italiano all'estero — residuo di una concezione ampiamente superata, clientelare e sperequante del rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione — che questa proposta di legge pone con convinta decisione (articolo 45).

Le disposizioni oggetto del processo di delegificazione — decretazione e contrattazione — dovranno poi eliminare per il personale non diplomatico le sperequazioni di trattamento giuridico ed economico all'estero che siano ingiustificate rispetto alla carriera diplomatico-consolare.

Occorrerà a tale scopo stabilire una base uniforme di assegni, indennità e facilitazioni accessorie necessarie per affrontare in condizioni di serenità il servizio all'estero e per compensare il disagio ad esso connesso, senza con questo perpetuare o dilatare aree di privilegio non giustificabili rispetto al restante personale della pubblica amministrazione e alla situazione occupazionale del Paese.

Con questa proposta di legge i parlamentari comunisti assumono un impegno serio di riforma organica del Ministero degli affari esteri, ritenendola necessaria e non ulteriormente rinviabile. Essa vuole anche essere una anticipazione di quanto è altrettanto necessario e urgente fare nel più vasto campo della riforma dello Stato e della pubblica amministrazione.

Proprio perché si tratta di materia istituzionale delicata e importante, i firmatari ritengono che lo sforzo del Parlamento debba essere quello di aggregare sull'argomento una maggioranza la più vasta possibile, frutto di una discussione aperta e approfondita, senza ricercare scorciatoie di deleghe al Governo che in questo caso appaiono improponibili.

Con questo spirito presentiamo l'allegata proposta di legge e ne sollecitiamo la rapida discussione in Parlamento che potrà opportunamente essere occasione anche di un dibattito ampio e sereno sugli strumenti operativi della politica estera dell'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri).

1. L'Amministrazione degli affari esteri attende alla programmazione, al coordinamento e all'attuazione degli interventi di politica estera dell'Italia.

2. L'Amministrazione degli affari esteri attende in particolare ai rapporti dell'Italia con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione dei trattati e delle convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero.

ART. 2.

(Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri).

1. L'Amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da essa dipendono funzionalmente gli istituti scolastici, educativi e culturali all'estero, gli uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero, gli uffici degli addetti militari all'estero.

2. L'Amministrazione degli affari esteri coordina tutti gli uffici, gli enti, gli organismi e le organizzazioni italiane che operano all'estero.

3. La funzione di coordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri è in particolare rivolta ad armonizzare gli interventi delle amministrazioni nonché degli istituti, enti e organismi pubblici in campo internazionale con le direttive di politica estera decise dal Governo.

4. A tal fine, l'Amministrazione degli affari esteri partecipa alla fase preparatoria ed esecutiva di ogni iniziativa assunta in campo internazionale dalle amministrazioni, istituti, enti e organismi di cui al comma 3, sia promuovendo presso il Ministero degli affari esteri apposite riunioni di coordinamento, anche al di fuori degli strumenti previsti dalla presente legge, sia partecipando — ove lo ritenga opportuno — con propri funzionari a tutte le missioni all'estero.

5. Allo stesso fine, è istituito presso il gabinetto di ogni Amministrazione rappresentata nel Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 un posto di consigliere diplomatico riservato ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a quello di consigliere.

6. Il Ministero del commercio con l'estero è soppresso. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il trasferimento ad altri Ministeri delle funzioni svolte dal predetto Ministero.

7. I decreti sono emanati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'osservazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le funzioni svolte dalla direzione generale per gli accordi commerciali sono trasferite al Ministero degli affari esteri;

b) la direzione generale per le valute è trasferita presso il Ministero del tesoro con la sola eccezione delle funzioni in materia doganale che sono trasferite alla direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze;

c) la direzione generale per lo sviluppo degli scambi nonché le divisioni I, III, IV della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni sono trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) la divisione II della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni è trasferita presso la direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste. Sono trasferite al medesimo Ministero le segreterie dei comitati per i certificati di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli previsti dalle leggi vigenti;

e) la divisione V della direzione generale delle importazioni ed esportazioni è trasferita al Ministero del turismo e dello spettacolo. Presso il medesimo Ministero sono trasferiti i comitati per l'importazione e l'esportazione di film e di materiale cinematografico previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213;

f) le funzioni che il Ministero del commercio con l'estero esercita nei confronti dell'Istituto nazionale per il commercio estero sono trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che le esercita, di concerto con il Ministero degli affari esteri, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 3.

(Organizzazione centrale).

1. Il Ministero degli affari esteri è così composto:

a) gabinetto e segreteria particolare del ministro;

b) segreterie dei sottosegretari di Stato;

c) segreteria generale;

d) direzione generale per l'Europa, suddivisa in:

1) direzione per l'Europa occidentale;

2) direzione per l'Europa orientale;

3) direzione per le Comunità europee e per le organizzazioni internazionali a base europea;

e) direzione generale per l'Africa e il Medio oriente, suddivisa in:

1) direzione per l'Africa mediterranea;

2) direzione per l'Africa sub-sahariana;

3) direzione per il Medio oriente;

f) direzione generale per le Americhe, l'Asia e l'Oceania, suddivisa in:

1) direzione per l'America settentrionale e l'Oceania;

2) direzione per l'America meridionale, centrale e Messico;

3) direzione per l'Asia centrale e per l'Estremo oriente;

g) direzione generale per le organizzazioni internazionali, suddivisa in:

1) direzione per l'Organizzazione delle nazioni unite e per le organizzazioni internazionali a base universale;

2) direzione per la NATO e per le questioni di sicurezza;

3) direzione per i rapporti Est-Ovest, Nord-Sud e per i problemi della pace;

h) dipartimento per la cooperazione commerciale e tecnologica;

i) dipartimento per la cooperazione allo sviluppo;

l) dipartimento per l'emigrazione e gli affari sociali;

m) dipartimento per le relazioni culturali con l'estero;

n) ispettorato generale;

o) servizio ricerca, programmazione e valutazione;

p) servizio di formazione diplomatico-consolare;

q) servizio del personale per l'amministrazione interna;

r) servizio del cerimoniale;

s) servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari giuridici e legislativi;

t) servizio stampa e informazione;

u) servizio storico e documentazione;

v) servizio tecnico.

2. Le direzioni generali sono coordinate dal ministro, direttamente o con delega ai sottosegretari di Stato.

3. I dipartimenti e i servizi sono coordinati dal ministro attraverso la segreteria generale che assicura inoltre il coordinamento per materia delle direzioni generali.

ART. 4.

(Organismi di programmazione, coordinamento e controllo).

1. Sono istituiti:

a) il Comitato dei Ministri per la politica estera;

b) il Comitato interministeriale per la politica estera;

c) il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

d) il Comitato consultivo di settore per ogni dipartimento del Ministero degli affari esteri.

ART. 5.

(Comitato dei Ministri per la politica estera).

1. La politica estera nazionale è determinata dal Governo.

2. È istituito il Comitato dei Ministri per la politica estera. Esso assorbe anche le competenze dei comitati interministeriali per la politica economica estera e per l'emigrazione, che vengono pertanto soppressi con la presente legge. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, del commercio con l'estero, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e dai ministri che eventualmente venissero interessati.

3. Esso è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno due volte l'anno per programmare, aggiornare e coordinare gli interventi del Governo nel campo della politica estera, nonché per verificarne i risultati utilizzando anche le strutture e le cognizioni tecniche della Amministrazione degli affari esteri.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro degli affari esteri sono emanate, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del Comitato dei Ministri per la politica estera.

ART. 6.

(Comitato interministeriale per la politica estera).

1. Il Comitato interministeriale per la politica estera, è composto dai direttori generali che operano interventi nel campo della politica estera dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, del commercio con l'estero, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dai Ministeri che eventualmente venissero interessati.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri — coadiuvato dal segretario generale del Ministero degli affari esteri — che lo convoca almeno quattro volte all'anno. Esso svolge una funzione di coordinamento tecnico degli interventi di politica estera decisi dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 5 nonché di ogni altro intervento nel campo della politica estera che interessi l'attività di più Amministrazioni.

3. A richiesta di almeno uno dei direttori generali che lo compongono, il Comitato interministeriale tiene riunioni per materia (economica, di cooperazione allo sviluppo, culturale, emigratoria) sotto la presidenza del competente segretario generale aggiunto del Ministero degli affari esteri.

4. Il Comitato interministeriale per la politica estera assorbe le competenze previste dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per il Comitato direzionale, che viene pertanto soppresso con la presente legge.

5. Ove se ne ravvisi l'opportunità, in seno al Comitato possono essere istituiti dei sottocomitati di cui fanno parte fun-

zionari di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o di grado non inferiore a quello di consigliere.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione assorbe tutte le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per il consiglio omonimo, che viene pertanto soppresso con la presente legge.

2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base sia delle indicazioni del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 5, sia della attività dei dipartimenti e del servizio ricerca, programmazione e valutazione, assicura inoltre lo svolgimento del processo di programmazione tecnica degli interventi generali di politica estera dell'Amministrazione degli affari esteri e fornisce al Ministro un quadro aggiornato delle possibili alternative di intervento specifico nel campo della politica estera, da sottoporre eventualmente al Comitato dei Ministri succitato.

3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro e composto dai sottosegretari di Stato, dal segretario generale, dai direttori generali e dai capi di dipartimento. Esso è convocato dal Ministro periodicamente e comunque almeno due volte l'anno. La segreteria del consiglio è assicurata dalla segreteria generale.

ART. 8.

(Comitati consultivi di dipartimento).

1. I dipartimenti sono affiancati da comitati consultivi misti composti da quaranta membri, rappresentanti in misura paritetica:

a) le amministrazioni e gli istituti, enti e organismi pubblici interessati;

b) le regioni e gli enti locali;

c) le organizzazioni private più rappresentative che operano nei settori di competenza del singolo dipartimento;

d) le associazioni degli utenti dei servizi da essi erogati e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

2. I membri dei comitati consultivi sono nominati, per la durata di un biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri interessati o su designazione delle regioni, degli istituti, enti, organismi o delle organizzazioni e associazioni di cui al primo comma.

3. I comitati consultivi sono presieduti dal Ministro o da un sottosegretario da lui delegato e sono convocati dal capo di ciascun dipartimento — almeno tre volte l'anno o su richiesta di un terzo dei componenti — che illustra loro l'attività prevista e realizzata dal dipartimento stesso e ne raccoglie i pareri e le proposte. Alle riunioni dei comitati consultivi partecipano il segretario generale del Ministero degli affari esteri o un suo delegato, nonché i capi dei rispettivi dipartimenti o un loro delegato.

4. I membri dei comitati consultivi hanno libero accesso a tutta la documentazione dei rispettivi dipartimenti che non sia classificata come segreta.

5. È fatta salva la normativa specifica in materia di cooperazione allo sviluppo compatibile con il presente articolo, con eccezione dell'articolo 8 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che è abrogato con la presente legge.

6. Almeno una volta all'anno, il Ministro degli affari esteri convoca e presiede una riunione congiunta di tutti i membri dei comitati consultivi per un dibattito generale sugli interventi di politica estera dell'Amministrazione degli affari esteri.

7. Le funzioni di segreteria dei comitati consultivi sono espletate a cura dei rispettivi dipartimenti.

8. Le spese relative al funzionamento dei comitati, ivi comprese quelle per le spese di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 9.

(Gabinetto e segreterie particolari).

1. Il gabinetto del Ministro attende alle funzioni indicate dalla legge. Ad esso è preposto un capo di gabinetto, secondo quanto disposto dal regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge, dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

2. Le segreterie particolari dei sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dalla legge. Ad esse sono preposti funzionari di grado non inferiore a quello di consigliere.

ART. 10.

(Segreteria generale).

1. La segreteria generale coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare la programmazione e il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione, anche attraverso la riunione periodica dei rispettivi capi.

2. La segreteria generale garantisce inoltre il coordinamento per materia delle direzioni generali attraverso quattro segretari generali aggiunti — per gli affari economici, per le relazioni culturali, per la cooperazione allo sviluppo, per la emigrazione e gli affari sociali — di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario, che a tal fine si avvalgono dei funzionari che, all'interno di ogni direzione generale, assicurano lo stesso tipo di coordinamento alle dirette dipendenze del direttore generale, come previsto dall'articolo 11.

3. Alla segreteria generale è preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di ambasciatore. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri per un periodo massimo di quattro anni non

immediatamente rinnovabile e prorogabile di un anno per particolari esigenze di servizio.

ART. 11.

(Direzioni generali, dipartimenti, servizi).

1. Le direzioni generali competenti per area geografica attendono a tutti i rapporti (politici, economici, finanziari, scientifici, commerciali, di cooperazione allo sviluppo, culturali, emigratori, sociali) con i Paesi delle rispettive aree. Esse sono suddivise in direzioni competenti per area geopolitica e, con decreto del Ministro, in uffici competenti per uno o più Paesi.

2. La direzione generale per le organizzazioni internazionali tratta le materie che attengono ai rapporti con le organizzazioni, gli enti, gli organismi e i movimenti internazionali. Essa è suddivisa in direzioni e, con decreto del Ministro, in uffici.

3. I dipartimenti attendono alla programmazione dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri nella materia di rispettiva competenza. Essi inoltre trattano, sotto il profilo esclusivamente gestionale, le materie di rispettiva competenza. I dipartimenti sono suddivisi in uffici, con decreto del Ministro.

4. Le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si applicano a tutti i dipartimenti del Ministero degli affari esteri; ad essi deve essere comunque assicurata una autonomia di bilancio e un controllo di gestione interno in grado di consentire una valutazione globale, in via preventiva, e analitica, in corso di gestione, del grado di realizzazione dei progetti, opere e servizi di cui i dipartimenti sono responsabili.

5. I servizi attendono alle materie di rispettiva competenza. Essi sono suddivisi in uffici, con decreto del Ministro.

6. Alle direzioni generali sono preposti funzionari di grado non inferiore a quello di ambasciatore. Alle direzioni sono preposti funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario. Ai dipartimenti e ai servizi sono preposti funzionari di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario.

7. I capi delle direzioni generali hanno alle loro dirette dipendenze un numero di funzionari, di grado non inferiore a quello di consigliere con cinque anni di anzianità, sufficiente a garantire il coordinamento per materia all'interno della singola direzione generale.

ART. 12.

(Direzioni generali competenti per area geografica).

1. Le direzioni generali competenti per area geografica attendono:

a) allo studio dei problemi e delle situazioni interne degli Stati esteri di rispettiva competenza nonché delle loro relazioni internazionali, sotto il profilo politico, economico, finanziario, scientifico, commerciale, della cooperazione allo sviluppo, culturale, emigratorio, sociale;

b) alla trattazione di tutte le questioni di carattere bilaterale che attengono ai rapporti con gli Stati di rispettiva competenza;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, degli accordi con gli Stati di rispettiva competenza;

d) ad ogni altra attività concernente le questioni bilaterali che abbiano attinenza con la politica estera.

2. La direzione generale per l'Europa attende altresì allo studio e alla trattazione di tutte le questioni che attengono alle Comunità europee e alle organizzazioni internazionali a base europea, salvo

quelle relative all'attuazione delle politiche comunitarie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 13.

*(Direzione generale
per le organizzazioni internazionali).*

1. La direzione generale per le organizzazioni internazionali attende:

a) allo studio della organizzazione, dell'attività e della problematica delle organizzazioni internazionali, degli enti, degli organismi e dei movimenti internazionali di propria competenza;

b) alla trattazione delle questioni di carattere multilaterale che attengono ai rapporti dell'Italia con le organizzazioni, gli enti, gli organismi e i movimenti internazionali di propria competenza;

c) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, degli accordi con le organizzazioni internazionali e gli enti di propria competenza;

d) ad ogni altra attività concernente le questioni multilaterali che abbiano attinenza con la politica estera, con esclusione di quelle che attengono alle Comunità europee e alle organizzazioni internazionali a base europea.

ART. 14.

*(Dipartimento per la cooperazione
commerciale e tecnologica).*

1. Il Dipartimento per la cooperazione commerciale e tecnologica, previa intesa con le direzioni generali competenti per area geografica e con i servizi interessati, attende:

a) alla programmazione, nelle materie di propria competenza, dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) alla attuazione degli accordi in materia commerciale e tecnologica con

gli Stati e con le organizzazioni internazionali e delle iniziative italiane in materia;

c) alla trattazione delle questioni che attengono ai rapporti commerciali e tecnologici con istituti, enti e organismi italiani e stranieri;

d) ai rapporti con i consorzi, le associazioni e le imprese, pubblici e privati, che operano all'estero;

e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli istituti, enti e organismi italiani operanti nel campo commerciale e tecnologico;

f) al coordinamento e all'amministrazione degli addetti scientifici presso gli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri;

g) ad ogni altra questione gestionale attinente alla materia commerciale e tecnologica nei rapporti internazionali.

ART. 15.

(Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, che sostituisce quello omonimo istituito dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, previa intesa con le direzioni generali competenti per area geografica e con i servizi interessati, attende:

a) alla programmazione, nella materia di propria competenza, dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) alla programmazione, all'attuazione e alla gestione delle iniziative dell'Italia per gli interventi di emergenza nei Paesi in via di sviluppo e per la lotta alla fame nel mondo;

c) alla attuazione degli accordi di cooperazione allo sviluppo con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e delle iniziative italiane in materia;

d) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo svi-

luppo con istituti, enti e organismi italiani e stranieri e con le organizzazioni internazionali regionali dei Paesi in via di sviluppo;

e) al coordinamento dei rapporti con gli istituti, enti e organismi stranieri operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo;

f) alla programmazione e all'adozione di specifiche iniziative di cooperazione allo sviluppo;

g) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo con istituti, enti e organismi italiani e stranieri e con le organizzazioni internazionali regionali dei Paesi in via di sviluppo;

h) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli istituti, enti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

i) al coordinamento e all'amministrazione degli esperti e dei volontari operanti all'estero nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'Italia;

l) ad ogni altra questione gestionale attinente alla cooperazione allo sviluppo dell'Italia.

2. Sono, in particolare, assorbiti all'interno delle direzioni generali competenti per area geografica i relativi uffici della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n.49.

ART. 16.

(Dipartimento per il lavoro italiano all'estero e gli affari sociali).

1. Il dipartimento per il lavoro italiano all'estero e gli affari sociali, previa intesa con le direzioni generali competenti per area geografica e con i servizi interessati, attende:

a) alla programmazione, nelle materie di propria competenza, dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) alla attuazione degli accordi in tema di lavoro e di questioni sociali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e delle iniziative italiane in materia;

c) alla trattazione delle questioni che attengono ai rapporti sociali e di emigrazione con istituti, enti e organismi italiani e stranieri e con le organizzazioni dei lavoratori italiani all'estero;

d) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli istituti, enti e organismi italiani operanti nel campo emigratorio e sociale;

e) alla tutela e all'assistenza, ivi compresa quella scolastica, dei cittadini italiani all'estero;

f) alla trattazione delle questioni concernenti gli stranieri in Italia di competenza dell'Amministrazione degli affari esteri;

g) agli affari consolari;

h) ad ogni altra questioni gestionale attinente alla materia emigratoria e sociale.

ART. 17.

(Dipartimento per le relazioni culturali con l'estero).

1. Il Dipartimento per le relazioni culturali con l'estero, previa intesa con le direzioni generali competenti per area geografica e con i servizi interessati, attende:

a) alla programmazione, nella materia di propria competenza, dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) alla attuazione degli accordi culturali con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e delle iniziative italiane in materia;

c) alla trattazione delle questioni che attengono ai rapporti culturali e scolastici con gli istituti, enti e organismi italiani e stranieri;

d) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli istituti, enti e organismi italiani che operano nel settore culturale e scolastico;

e) al coordinamento e all'amministrazione degli istituti scolastici, educativi e culturali all'estero;

f) al coordinamento dei rapporti con le istituzioni culturali, scolastiche ed educative straniere;

g) all'amministrazione del personale addetto agli istituti scolastici, educativi e culturali italiani all'estero;

h) ad ogni altra questione gestionale attinente alla materia culturale e scolastica nei rapporti internazionali.

ART. 18.

(Ispettorato generale).

1. L'ispettorato generale del Ministero e degli uffici, istituti, enti e organismi italiani all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, a funzioni di vigilanza sul regolare andamento degli uffici nonché degli istituti, enti e organismi pubblici italiani all'estero.

2. All'ispettorato è preposto un funzionario di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario.

3. Esso opera attraverso una commissione ispettiva permanente di cui fanno parte, oltre al capo dell'ispettorato, quattro funzionari di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione rispettivamente del Ministro del tesoro, del Ministro delle finanze, del Presidente della Corte dei conti, del ragioniere generale dello Stato.

4. Tale commissione sorteggia periodicamente uno o più uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri nonché di istituti, enti e organismi pubblici da sottoporre entro i successivi dieci giorni a visita ispettiva. Questa è effettuata da un nucleo ispettivo composto da personale di almeno tre dei Ministeri e organismi statali che compongono la commissione ispettiva.

5. Le spese di funzionamento dell'ispettorato generale gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 19.

(Organizzazione dei servizi).

1. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 3 e, in particolare, del:

a) Servizio ricerca, programmazione e valutazione che — unico per tutta l'Amministrazione degli affari esteri — studia l'evoluzione della realtà internazionale nei suoi molteplici aspetti, individuando possibili linee e campi di azione sia per l'attività propria dell'Amministrazione sia per la elaborazione di possibili alternative di politica estera su cui gli organi dello Stato costituzionalmente competenti potranno operare le loro scelte. Il servizio è dotato, tramite il centro elaborazione dati, degli strumenti tecnologici adeguati per assicurare il funzionamento di una banca di dati politici, economici, finanziari, commerciali, scientifici, di cooperazione allo sviluppo, emigratori, sociali e culturali in materia di politica estera. Tale banca dati è collegata, oltre che con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione degli affari esteri, con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, con il Senato e la Camera dei deputati e con le regioni;

b) Servizio di formazione diplomatico-consolare, che sostituisce l'Istituto diplomatico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e cura la formazione, il perfezionamento, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri, la preparazione ai concorsi banditi dal Ministero degli affari esteri e da organizzazioni ed enti internazionali, la formazione

del personale italiano comunque destinato a prestare servizio all'estero in una struttura pubblica;

c) Servizio del personale dell'amministrazione interna, al quale si applicano le procedure amministrative e contabili previste per i dipartimenti all'articolo 11, comma 4;

d) Servizio del cerimoniale, il cui capo esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e successive modificazioni;

e) Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari giuridici e legislativi, che assorbe tutte le competenze giuridiche dell'Amministrazione, attende al contenzioso interno relativo al personale e alla fase istruttoria della commissione di disciplina, agisce come organo di consulenza giuridica per le questioni di rilevanza interna nei confronti degli uffici del Ministero e di quelli pubblici all'estero;

f) Servizio stampa e informazione;

g) Servizio storico e documentazione, che sovrintende anche all'attività dell'Archivio storico-diplomatico;

h) Servizio tecnico, che attende alla organizzazione, al funzionamento e al perfezionamento di tutti i servizi tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri.

ART. 20.

(Centro elaborazione dati).

1. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione del Centro elaborazione dati, che attende ai seguenti compiti:

a) organizzazione e funzionamento di una banca di dati politici, economici, finanziari, commerciali, scientifici, di cooperazione allo sviluppo, emigratori, sociali e culturali in materia di politica estera, per le esigenze dell'Amministrazione degli affari esteri e in particolare del Servizio ricerca, programmazione e

valutazione, nonché per quelle più generali dello Stato, secondo il disposto dell'articolo 19;

b) organizzazione e funzionamento di una banca di dati relativi al personale in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri, per le esigenze del servizio del personale e dell'amministrazione interna;

c) organizzazione e funzionamento di un efficiente sistema di automazione dei servizi amministrativi e contabili e degli archivi dell'Amministrazione degli affari esteri;

d) formazione del personale da utilizzare al suo interno, anche tramite convenzioni con organismi esterni, e informazione degli operatori dei terminali all'interno dell'Amministrazione degli affari esteri.

2. Il Ministro degli affari esteri può autorizzare, con proprio decreto, il collegamento della banca dati di cui alla lettera *a)* del comma 1 con altre banche dati italiane e straniere.

3. Il Centro elaborazione dati garantisce, tramite terminali da collocare negli uffici del Ministero e in quelli all'estero, il costante e immediato collegamento diretto tra tutti gli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri.

4. Esso, in particolare, deve consentire:

a) la graduale sostituzione degli archivi con una banca dati dell'Amministrazione degli affari esteri, collegabile con banche dati nazionali e internazionali, in grado di fornire le informazioni più aggiornate in materia politica, economica, finanziaria, commerciale, scientifica, di cooperazione allo sviluppo, emigratoria, sociale e culturale;

b) la introduzione di un sistema di terminali intercomunicanti all'interno di ogni direzione generale, dipartimento e servizio del Ministero, collegati con la rete diplomatico-consolare, che consenta la immediata trasmissione delle comunicazioni nonché di ricevere in tempo reale le informazioni relative ai singoli paesi

stranieri, il quadro degli stanziamenti di bilancio per le attività operative da svolgere, i dati relativi agli organici nelle varie sedi e alla presenza della collettività o di imprese italiane in una determinata area geografica;

c) l'istituzione di un servizio di programmazione degli elaboratori al fine di adeguare gli uffici alle esigenze crescenti dell'attività internazionale ed addestrare il personale all'uso delle nuove tecnologie informatiche.

ART. 21.

(Conferimento di funzioni).

1. Le funzioni di segretario generale e di direttore generale sono conferite ad un funzionario di grado non inferiore a quello di ambasciatore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Le funzioni vicarie rispetto a quelle del presente comma sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario.

2. Le funzioni di capo di direzione, di dipartimento e di servizio sono conferite ad un funzionario di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

3. Le funzioni vicarie rispetto a quelle del comma 2 sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o di grado non inferiore a quello di consigliere con cinque anni di anzianità.

4. Per esigenze di servizio, le funzioni di cui al presente articolo possono essere conferite, con le medesime procedure, ad estranei all'Amministrazione degli affari esteri.

5. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere revocate con le stesse modalità.

ART. 22.

(Organizzazione degli uffici).

1. Gli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri sono composti da un coordinatore, da uno o più vicari e da personale specializzato per materia, per area geografica e per mansioni.

2. Gli uffici sono suddivisi in unità organiche con rilevanza esterna, unità organiche senza rilevanza esterna, unità operative ed eventualmente gruppi di lavoro, secondo quanto stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

3. Agli uffici sono preposti funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare.

4. Per esigenze di servizio, gli incarichi di cui al presente articolo che richiedano una particolare competenza tecnica possono essere conferiti anche ad estranei all'Amministrazione degli affari esteri.

5. Alle persone estranee all'Amministrazione, provenienti da altri settori del pubblico impiego o dal settore privato, che prestano servizio negli uffici sono affidate funzioni corrispondenti alla loro qualifica professionale e alle specializzazioni effettivamente possedute ed accertate.

ART. 23.

(Organizzazione del Ministero).

1. Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze del servizio ed in particolare a quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione:

a) la composizione e i compiti dei servizi necessari al funzionamento della segreteria generale;

b) la competenza delle direzioni generali, delle direzioni, dei dipartimenti, dell'ispettorato generale e dei servizi in materie di interesse comune o non speci-

ficatamente indicate dalla presente legge ed in quelle inerenti a nuovi settori di attività;

c) il numero e le competenze specifiche degli uffici nonché la loro articolazione;

d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare alle direzioni generali, alle direzioni, ai dipartimenti, all'ispettorato generale e ai servizi, nonché ai servizi di cui alla lettera a) del presente articolo, anche in relazione alla necessità di mantenere una adeguata proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello in servizio all'estero;

e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere da destinare a compiti particolari;

f) le norme per la organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici del Ministero, sentito il consiglio di amministrazione e previo accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per le materie riservate alla contrattazione;

g) la costituzione di servizi speciali o di segreterie tecniche per l'esplicazione di compiti specifici attinenti alle relazioni internazionali;

h) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri.

ART. 24.

(Classificazione, istituzione e soppressione degli uffici all'estero).

1. Gli uffici all'estero comprendono:

a) le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in ambasciate e legazioni, denominate negli articoli seguenti missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali;

b) gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di prima e di seconda categoria.

2. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad ambasciata o a legazione.

3. L'istituzione o la soppressione degli uffici consolari di prima categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'istituzione o la soppressione dei consolati generali e dei consolati di seconda categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri; l'istituzione o la soppressione dei vice-consolati e delle agenzie consolari di seconda categoria sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri. In città sedi di missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di seconda categoria.

5. I decreti di istituzione o di soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 25.

(Composizione e organizzazione degli uffici all'estero).

1. I posti in organico degli uffici all'estero sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla azione specifica che essi sono chiamati a svolgere nell'area geografica e nelle materie a ciascuno proprie.

2. Al servizio in un ufficio all'estero può essere adibito personale di ruolo del-

l'Amministrazione degli affari esteri, di altre amministrazioni, di istituti, enti od organismi pubblici; per particolari esigenze di servizio possono essere temporaneamente adibiti anche esperti provenienti dal settore privato.

3. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali e aeronautici, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 26.

(Funzioni di coordinamento degli uffici all'estero).

1. Nel determinare la composizione degli uffici all'estero, anche sotto il profilo della specializzazione del personale da destinarvi, è tenuto conto delle funzioni di coordinamento e di vigilanza che ciascuna rappresentanza diplomatica e ciascun ufficio consolare è chiamato ad esercitare conformemente alla legge.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari vigilano sulle attività degli istituti italiani di cultura e degli uffici degli addetti militari da essi funzionalmente dipendenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché delle unità tecniche di cooperazione allo sviluppo.

3. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari vigilano inoltre sull'attività di tutti gli uffici, gli enti, gli organismi, le organizzazioni e le imprese pubbliche italiane che operano all'estero.

4. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari assicurano l'applicazione all'estero del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 27.

(Funzioni della missione diplomatica).

1. La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) trattare gli affari, negoziare, riferire;

c) promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

2. L'attività di una missione diplomatica si esplica in particolare nei settori: politico, economico, finanziario, scientifico, commerciale, di cooperazione allo sviluppo, culturale, emigratorio, sociale, della stampa e dell'informazione, giuridico-amministrativo, del cerimoniale.

ART. 28.

(Funzioni specifiche degli uffici consolari).

1. L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

c) favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività di associazione, delle camere di commercio, degli enti ed organismi italiani;

d) stimolare la cooperazione economica nell'ambito delle proprie competenze territoriali, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali e sistematizzandone i relativi dati;

e) sviluppare le relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche nelle rispettive circoscrizioni consolari.

2. L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

3. Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della collettività italiana, promuovono la costituzione, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi, culturali e ricreativi.

4. Gli uffici consolari promuovono inoltre la elezione da parte dei cittadini italiani residenti o stabilmente domiciliati — da almeno sei mesi — nelle rispettive circoscrizioni consolari, di comitati consolari con le procedure e con i compiti previsti dalla legislazione italiana.

5. Presso ogni ufficio consolare è, in particolare, istituito un servizio per l'anagrafe degli italiani all'estero, contenente altresì i dati relativi alle attività professionali della collettività, agli enti e alle associazioni italiani operanti nella circoscrizione, alla situazione occupazionale, all'attività scolastica, alla formazione professionale, alle attività culturali.

6. L'anagrafe degli italiani e degli enti e associazioni italiani all'estero è realizzata con la collaborazione delle autorità locali, del comitato consolare e degli organismi italiani operanti nella circoscrizione consolare.

7. Le attività dell'ufficio consolare attinenti al rilascio dei passaporti, degli atti di stato civile e della contabilità sono espletate mediante un apposito sistema di elaborazione dati e meccanizzazione dei servizi.

ART. 29.

(Destinazioni e accreditamenti).

1. I movimenti del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono disposti per esigenze di servizio a domande degli interessati, fatti salvi gli obblighi minimi e massimi di permanenza all'estero stabiliti dalla presente legge.

2. Il servizio del personale e dell'amministrazione interna predispone e tiene aggiornata, tramite il centro elaborazione dati, una anagrafe del personale fino alla qualifica di dirigente superiore o al grado di consigliere, che registra tutte le notizie

rilevanti professionalmente (titoli di studio, graduatoria di concorso, conoscenza accertata delle lingue, servizio, al Ministero o all'estero, valutazione del servizio prestato, attitudini dirigenziali e simili).

3. Ferme restando le esigenze di servizio, i movimenti del personale di competenza del Ministro degli affari esteri sono disposti sulla base di criteri obiettivi fissati da regolamento di attuazione di cui all'articolo 49, previa intesa tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per le materie riservate alla contrattazione.

4. Salvo particolari esigenze di servizio, i movimenti sono disposti due volte all'anno con decorrenza primo settembre e primo marzo per una durata fissa di due anni rinnovabile una volta sola a domanda dell'interessato da inoltrarsi al Servizio del personale entro nove mesi dalla cessazione del primo biennio.

5. A richiesta del dipendente, il trasferimento dal Ministero all'estero può essere disposto, con un unico decreto, per due sedi diverse consecutive con permanenza di un biennio ciascuna. Resta salvo il diritto di cui al comma 4.

6. Con analogo procedimento vengono vagliate le domande di accreditamento presso un ufficio all'estero presentate da personale di altre Amministrazioni, di istituti, enti ed organismi pubblici e da esperti provenienti dal settore privato.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 32 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, i trasferimenti da sede a sede ed il richiamo in Italia del personale sono disposti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro degli affari esteri previo accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per quanto è dalla legge demandato alla contrattazione.

ART. 30.

(Notifica).

1. La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata per tutto il personale di ruolo, statale, parastatale, di istituti, enti e organismi pubblici, nonché per il personale proveniente dal settore privato, sulla base delle funzioni effettivamente ricoperte nell'ufficio all'estero.

2. Nei limiti consentiti dalle legislazioni dei Paesi di accreditamento, a tutto il personale destinato a prestare servizio in un ufficio all'estero ed ai familiari a suo carico che lo accompagnano, è rilasciato — con la stessa data di firma del relativo decreto ministeriale — il passaporto diplomatico la cui validità scade con il rientro definitivo in Italia e che va quindi restituito entro dieci giorni dal rientro.

ART. 31.

(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie).

1. Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione *in loco* di apposito ufficio.

2. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

3. In occasione solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.

ART. 32.

(Conferimento delle funzioni di capo della rappresentanza diplomatica).

1. Le relazioni diplomatiche e consolari dell'Italia con gli Stati esteri sono

regolate rispettivamente dalla Convenzione sulle relazioni diplomatiche, firmata a Vienna il 18 aprile 1961, e dalla Convenzione sulle relazioni consolari, firmata a Vienna il 24 aprile 1963, e successive modificazioni.

2. Le funzioni di capo della rappresentanza diplomatica sono, in particolare, conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

3. I capi delle missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualità di ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di inviati straordinari e ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una ambasciata o di una legazione. Essi rappresentano la Repubblica.

4. Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro degli affari esteri, ad un incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.

5. Ai capi delle rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali è conferito titolo e rango di ambasciatore o di ministro plenipotenziario.

6. I capi delle missioni diplomatiche sono scelti preferibilmente tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare dell'Amministrazione degli affari esteri, di grado non inferiore a quello di consigliere con cinque anni di anzianità, e devono comunque possedere le necessarie doti di prestigio e di professionalità.

ART. 33.

(Carriera diplomatico-consolare)

1. Nell'Amministrazione degli affari esteri esiste, come carriera speciale e autonoma, la carriera diplomatico-consolare, che ha proprie attribuzioni dirigenziali.

2. I gradi, le funzioni, le retribuzioni in Italia e gli organici della carriera diplomatico-consolare sono stabiliti dalla presente legge e dalle allegate tabelle nn. 1, 2 e 3.

3. La carriera diplomatico-consolare è costituita da un unico ruolo. I funzionari che la compongono posseggono una o più specializzazioni per materia ed eventualmente per area geografica corrispondenti alle direzioni generali, ai dipartimenti e ai servizi in cui si articola l'Amministrazione.

4. La specializzazione è conseguita attraverso il superamento di apposite prove nel concorso pubblico di ammissione o, successivamente, tramite la partecipazione ad appositi corsi intensivi tenuti annualmente dal servizio di formazione diplomatico-consolare e il superamento delle relative prove finali.

5. L'utilizzazione di funzionari della carriera diplomatico-consolare nelle materie ed eventualmente nelle aree geografiche di rispettiva specializzazione è obbligatoria nei primi nove anni di servizio.

6. Resta comunque esclusa, al Ministero o negli uffici all'estero, la utilizzazione di funzionari della carriera diplomatico-consolare in uffici che abbiano carattere prevalentemente amministrativo, secondo il disposto dell'articolo 50.

ART. 34.

(Accesso alla carriera diplomatico-consolare).

1. Alla carriera diplomatico-consolare si accede unicamente mediante concorso pubblico.

2. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e un'età non superiore a 30 anni. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da gravi imperfezioni fisiche.

3. Il concorso pubblico si svolge in due fasi. La prima, costituita da un esame con prove scritte ed orali, dà accesso ad un corso di formazione biennale.

4. La seconda fase, cui possono essere ammessi i candidati idonei in misura non superiore al 25 per cento rispetto ai posti

da ricoprire, si svolge a conclusione del corso di formazione e consiste anch'essa in un esame con prove scritte e orali.

5. Ai fini della graduatoria finale del concorso, il punteggio conseguito da ciascun candidato dopo il primo esame si cumula con il punteggio conseguito nell'esame conclusivo del corso.

6. La graduatoria finale costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione negli uffici e nella prima sede all'estero.

7. In caso di insufficienza in una o più materie nell'esame finale del corso, il candidato potrà ripetere l'esame, per una volta sola, limitatamente alle materie non superate.

8. Durante il corso di formazione i candidati percepiscono il trattamento economico del personale civile dello Stato inquadrato nella qualifica apicale. Durante il periodo di studio all'estero ai candidati compete il trattamento economico della qualifica apicale del personale civile dello Stato previsto per la sede.

9. Il corso di formazione è organizzato dal servizio di formazione diplomatico-consolare anche per il tramite di istituti, enti o organismi italiani o stranieri. Le spese relative al corso di formazione gravano sul capitolo di bilancio del predetto servizio mentre quelle relative al trattamento economico dei partecipanti al corso gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

10. Le modalità del concorso pubblico e del corso di formazione biennale sono stabilite dal Ministro con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione.

11. I vincitori del concorso di ammissione alla carriera diplomatico-consolare sono nominati, con decreto del Ministro, segretari di legazione nell'ordine di graduatoria del concorso, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 35.

(Preparazione al concorso di accesso alla carriera diplomatico-consolare).

1. Per la preparazione al concorso di accesso alla carriera diplomatico-consolare, il Ministero degli affari esteri mette

annualmente a concorso un numero non inferiore a cento borse di studio annuali, rinnovabili per un altro anno, per l'accesso a specifici corsi intensivi di preparazione organizzati da istituti, enti e organismi italiani o stranieri con i quali il servizio di formazione diplomatico-consolare è autorizzato a stipulare apposite convenzioni.

2. Le borse di studio, comprensive anche di vitto e alloggio per l'intera durata dei corsi, comportano la permanenza stabile dei borsisti nella sede e l'assidua frequenza ai corsi nonché il divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

3. Le spese inerenti alla organizzazione dei corsi predetti gravano sul capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri relativo al servizio di formazione diplomatico-consolare.

ART. 36.

(Gradi e funzioni).

1. I gradi della carriera diplomatico-consolare sono:

- a) ambasciatore;
- b) ministro plenipotenziario;
- c) consigliere;
- d) primo segretario;
- e) segretario.

2. All'atto del collocamento a riposo può essere conferito al funzionario diplomatico-consolare, a titolo onorifico, il grado immediatamente superiore, sempre che egli abbia almeno un triennio di anzianità nel grado in cui è collocato a riposo.

3. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatico-consolari esercitano:

a) presso l'Amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione ed al funzionamento del Ministero secondo quanto previsto dalla presente legge e stabilito dal decreto di cui all'articolo 23, con l'eccezione di cui all'articolo 33, ultimo comma;

b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella n. 1.

4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, i funzionari diplomatico-consolari, purché compresi in ordine di ruolo nel primo terzo dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella n. 1, in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 49.

5. Non possono a titolo onorifico essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatico-consolare gradi della carriera stessa.

ART. 37.

(Corsi di specializzazione).

1. L'Amministrazione degli affari esteri tiene per i funzionari della carriera diplomatico-consolare:

a) eventuali corsi intensivi di specializzazione professionale per i funzionari diplomatico-consolari in prova. Tali corsi hanno la durata massima di sei mesi e possono svolgersi anche presso altre Amministrazioni ovvero presso istituti, enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri;

b) corsi intensivi di specializzazione professionale per aree geografiche o per materia, nonché corsi di aggiornamento e di riqualificazione;

c) corso intensivo di superiore formazione professionale della durata massima di sei mesi per i funzionari nel grado di primo segretario con almeno sette anni di anzianità di carriera.

2. Durante i corsi predetti i funzionari non prestano servizio negli uffici.

3. L'Amministrazione può inviare funzionari diplomatico-consolari, dal grado di primo segretario fino al grado di consigliere incluso, a seguire alti studi in ma-

terie particolari o in speciali settori in Italiano all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti corsi di studio non più di venti funzionari contemporaneamente. Un funzionario non può essere destinato a seguire i corsi di cui al presente comma per un periodo complessivamente superiore a due anni.

4. I funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non superiore a quello di consigliere hanno diritto, per una volta sola, di seguire un corso di specializzazione della durata massima di un anno, in Italia o all'estero, oltre quelli obbligatoriamente previsti dalla presente legge. Durante i corsi previsti dal presente comma e da quello precedente il funzionario non presta servizio negli uffici e percepisce lo stipendio e l'eventuale trattamento di missione.

ART. 38.

(Periodi di servizio presso altre Amministrazioni - Collocamento fuori ruolo).

1. Dopo la nomina in ruolo, i funzionari della carriera diplomatico-consolare possono, a domanda, essere distaccati a prestare servizio per un periodo massimo di quattro anni, prorogabile di un anno per particolari esigenze di servizio, presso altre Amministrazioni, istituti o enti pubblici a seconda delle rispettive specializzazioni, per svolgere compiti di coordinamento o comunque connessi con la politica estera dell'Italia.

2. Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali, i funzionari della carriera diplomatico-consolare possono essere collocati fuori ruolo, per un periodo massimo di quattro anni, prorogabile di un anno per particolari esigenze di servizio, presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, le regioni.

3. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del presente articolo non possono essere di grado inferiore a quello di consigliere.

ART. 39.

(Avanzamenti nella carriera diplomatico-consolare).

1. Per l'avanzamento nella carriera diplomatico-consolare i funzionari diplomatico-consolari debbono avere:

a) riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

b) compiuto, per la promozione a consigliere, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di primo segretario.

2. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori nel ruolo.

ART. 40.

(Promozione a primo segretario).

1. Le promozioni a primo segretario sono conferite mediante concorso interno per titoli al quale sono ammessi i segretari che abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo nel grado.

2. Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso.

ART. 41.

(Promozione a consigliere).

1. Le promozioni a consigliere sono effettuate mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali, bandito annualmente.

2. Al concorso possono partecipare — con una riserva di posti non superiore al 90 per cento di quelli messi a concorso — i primi segretari che:

a) abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella

carriera diplomatico-consolare secondo le modalità indicate nei punti successivi;

b) abbiano prestato servizio negli uffici all'estero o in Organizzazioni internazionali per almeno sei anni, secondo le rispettive specializzazioni;

c) abbiano prestato servizio per almeno un anno presso il Ministero o altre Amministrazioni, istituti o Enti pubblici;

d) abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 37.

3. La restante percentuale di posti di consigliere messi a concorso è attribuita al personale dell'Amministrazione degli affari esteri o di altre Amministrazioni, istituti o enti pubblici o ad esperti provenienti dal settore pubblico o da quello privato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal regolamento e dal bando di concorso e che ne abbia superato le prove previste, secondo l'ordine di graduatoria.

4. Le modalità delle prove, le materie in esame, i criteri per la valutazione delle prove, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 49.

5. I primi segretari risultati idonei al concorso sono assorbiti nell'organico del grado di consigliere non appena si verificano vacanze di posti e con precedenza sui vincitori del concorso successivo.

6. I primi segretari non risultati idonei possono ripetere il concorso per non più di due volte.

ART. 42.

(Nomina a ministro plenipotenziario e ad ambasciatore).

1. Le nomine a ministro plenipotenziario e ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

ART. 43.

(Avvicendamenti).

1. I funzionari diplomatico-consolari non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi.

2. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data in cui hanno assunto le funzioni, salvo soppressione del posto in organico.

3. I funzionari medesimi in servizio all'estero devono essere trasferiti al compimento di un quadriennio nella stessa sede.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il periodo di servizio al Ministero per i funzionari diplomatico-consolari non può essere inferiore a due anni.

5. Per esigenze di servizio, il Ministero può disporre deroghe alle suddette disposizioni, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica e i funzionari di cui al comma 1 dell'articolo 21, il Consiglio dei Ministri e, per gli altri funzionari, il consiglio di amministrazione.

6. I primi quattro commi del presente articolo si applicano anche al restante personale in servizio all'estero, non appartenente alla carriera diplomatico-consolare.

ART. 44.

(Collocamento a disposizione).

1. Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri con almeno cinque anni di anzianità nel grado possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

2. Lo stato di disposizione cessa con la cessazione dell'incarico speciale che lo ha determinato.

3. I funzionari a disposizione continuano a percepire lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo spettanti al personale in servizio al Ministero nonché ogni altra competenza accessoria connessa con l'incarico speciale loro affidato.

ART. 45.

(Impiegati a contratto).

1. L'Amministrazione degli affari esteri può assumere personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie.

2. Le assunzioni del personale a contratto di cui al primo comma sono effettuate unicamente nei confronti di persone aventi la cittadinanza del Paese in cui si trova l'ufficio all'estero, che vi provvede direttamente previa autorizzazione del Ministero.

3. Non sono consentite assunzioni a contratto di persone aventi la cittadinanza italiana o la doppia cittadinanza.

4. Le modalità dell'assunzione, del trattamento giuridico e retributivo sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 46.

(Esperti).

1. L'Amministrazione degli affari esteri utilizza negli uffici del Ministero e nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari esperti tratti dal personale dello Stato, di istituti, enti e organismi pubblici, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolari competenze e ai quali non si possa sopperire con personale dell'Amministrazione.

2. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso il Ministero o agli uffici all'estero ad esperti

trattati dal personale di cui al primo comma, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare personale estraneo alla pubblica amministrazione o proveniente dal settore privato, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esso è destinato a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, non aver superato i sessanta anni di età e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa d'impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

3. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito nell'organico dell'ufficio stesso, in relazione alle funzioni ad esso attribuite, anche ai fini del trattamento economico, e viene accreditato *in loco* con la qualifica corrispondente. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni previste per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri in quanto applicabili.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni, di istituti, enti e organismi pubblici, anche con il Ministro interessato. Gli incarichi sono biennali e rinnovabili a domanda fino ad un massimo di otto anni consecutivi, di cui non più di quattro nella stessa sede all'estero.

5. Gli esperti tratti dal personale statale e parastatale sono distaccati presso l'Amministrazione degli affari esteri con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

6. Al termine del periodo di servizio al Ministero o all'estero, gli esperti riassu-

mono servizio presso le Amministrazioni, gli istituti, enti e organismi pubblici di provenienza ovvero rientrano nel settore privato. Essi devono compiere almeno due anni di servizio in Italia prima di poter chiedere di essere nuovamente distaccati presso un ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione degli affari esteri.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale inviato all'estero in missione temporanea.

ART. 47.

(Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione).

1. Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui sono conferite, con le forme previste dall'articolo 32, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che la presente legge stabilisce per i funzionari diplomatico-consolari preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri.

2. Al restante personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria, si applica la normativa della presente legge in quanto compatibile, con l'eccezione di cui al comma 1.

ART. 48.

(Materie non disciplinate dalla presente legge e abrogazione di norme).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano gli ordinamenti generali.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,

n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché delle leggi 17 luglio 1970, n. 569 e 9 febbraio 1979, n. 38, in quanto incompatibili con la presente legge e con le leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

3. Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni non compatibili con la presente legge e con le leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni previste dai decreti e dalle leggi suindicati, compatibili con la presente legge e con le leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, rimangono in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge. Entro lo stesso termine il Ministro degli affari esteri è delegato ad emanare in loro sostituzione norme regolamentari necessarie per l'adeguamento e la sistemazione dell'intera normativa concernente l'Amministrazione degli affari esteri per le materie non comprese nella presente legge, recependo anche gli eventuali accordi tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per le materie soggette a contrattazione.

ART. 49.

(Organizzazione dell'Amministrazione e regolamento di attuazione).

1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, sentiti il Consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce:

a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la nuova organizzazione del Ministero degli affari esteri da essa prevista;

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

la nuova organizzazione degli uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri da essa prevista;

c) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revisione delle dotazioni organiche degli uffici del Ministero e di quelli all'estero, tenuto conto delle attuali e previste priorità della politica estera dell'Italia;

d) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove disposizioni relative ai trasferimenti all'estero recependo entro novanta giorni l'eventuale accordo intervenuto tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero di sua propria iniziativa;

e) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento e le altre misure di attuazione della presente legge;

f) ogni triennio dalla data di cui alla lettera c) del presente articolo, le variazioni rese necessarie nelle dotazioni organiche degli uffici del Ministero e di quelli all'estero.

ART. 50.

*(Uffici diplomatico-consolari
e uffici amministrativi).*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nonché della revisione delle dotazioni organiche degli uffici del Ministero degli affari esteri e degli uffici all'estero, si considerano uffici con carattere prevalentemente diplomatico-consolare quelli delle direzioni generali.

2. Si considerano uffici con carattere prevalentemente amministrativo quelli del servizio tecnico.

3. Si considerano uffici con competenze miste, diplomatico-consolari e amministrative, quelli dei restanti servizi, dei dipartimenti e dell'Ispettorato generale.

TABELLA 1.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Funzioni all'estero:

Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica
Consigliere con cinque anni di anzianità	Capo di rappresentanza diplomatica nei Paesi indicati dal regolamento di attuazione Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica Capo di consolato generale di prima classe Capo di consolato generale
Consigliere	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica Consigliere presso rappresentanza diplomatica Capo di consolato Console generale aggiunto presso consolato generale di prima classe
Primo segretario	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica Console presso consolato generale di prima classe o presso consolato generale
Segretario	Capo di vice-consolato Segretario presso rappresentanza diplomatica di prima classe, consolato generale o consolato

TABELLA 2.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

GRADO	Parametro
-------	-----------

Trattamento economico in Italia:

Ambasciatore	137
Ministro plenipotenziario con 5 anni di anzianità	123
Ministro plenipotenziario	100
Consigliere con cinque anni di anzianità	84
Consigliere	71
Primo segretario	61
Segretario - volontario diplomatico	51

TABELLA 3.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

GRADO	Organico
-------	----------

Ambasciatore	25
Ministro plenipotenziario	175
Consigliere	400
Primo segretario - Segretario	500

 1.100
